

Comune di

CONCORDIA SULLA SECCHIA

REGOLAMENTO DEI MERCATI

E DEI POSTEGGI ISOLATI

(ART. 27 CO. 1 Lett. D) del D.lgs 31/3/1998 n.114)

Sommario

Art. 1 – Tipologia dei mercati	3
Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento	
Art. 3 – Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato/dei mercati	
Art. 4 – Autorizzazione e concessione di posteggio	
Art. 5 – Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati e nei posteggi isolati esistenti al 5 luglio 2012	
Art. 6 – Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati e nei posteggi isolati di nuova istituzione	
Art. 7 – Validità delle autorizzazioni e concessioni di posteggio	
Art. 8 – Subingresso	
Art. 9 – Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi.....	
Art. 10 – Posteggi vincolati a merceologia specifica	
Art. 11 – Spostamento di posteggio (miglioria)	
Art. 12 – Scambio di posteggio	
Art. 13 – Variazioni della superficie di posteggio	
Art. 14 – Soppressione di posteggio, riorganizzazione dell'area di mercato	
Art. 15 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio	
Art. 16 – Assenze	
Art. 17 - Comunicazione per la partecipazione alla spunta e formazione della graduatoria degli spuntisti.....	
Art. 18 – Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.....	
Art. 19 – Circolazione stradale	
Art. 20 – Sistemazione delle attrezzature di vendita	
Art. 21 – Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita	
Art. 22 – Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche	
Art. 23 – Norme igienico-sanitarie	
Art. 24 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli	
Art. 25 – Rinuncia, decadenza e revoca della concessione di posteggio	
Art. 26 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa	
Art. 27 – Sanzioni	
Art. 28 – Entrata in vigore ed abrogazioni	

. 1 – Tipologia dei mercati

1. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche è disciplinato:

dal decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modificazioni;

dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 *“Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”* e successive modificazioni;

dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368 *“Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione*

della L.R. 25 **REGOLAMENTO DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI**[art. 27 co.1, lett. d) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114]

Art giugno 1999, n. 12" e successive modificazioni; dall'art. 56 *Semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio* della L.R. 6/2004 e dal relativo regolamento attuativo regionale n. 20 del 29 luglio 2004 "Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6"; dagli artt. 70 *Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche* e 71 *Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali* del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

dalla L.R. 10/2/2011 n. 1 "Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche" e successive modificazioni;

dall'Intesa del 5/7/2012 (successivamente "**Intesa**") stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della L. 5/6/2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, co. 5, del D.lgs. 26/3/2010 n. 59 di recepimento della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno;

dal "Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione della predetta Intesa (successivamente "**Documento Unitario**") del 24 gennaio 2013.

2. Il presente Regolamento disciplina le regole le modalità di svolgimento:

a) **del mercato settimanale** che si svolge nel comune di _Concordia sulla Secchia così come individuato ai sensi del D.lgs. 114/1998 nelle relative deliberazioni consiliari;

b) **dei mercati straordinari** che si svolgono occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale mercato. (art. 6 co.1 lett. c L.R. 12/1999);

c) **dei mercati sperimentali**;

d) **dei cosiddetti "posteggi isolati"**.

3. Il mercato "settimanale del Venerdì", secondo la classificazione prevista dall'art. 6 co.1 lett. a) della legge regionale 12/1999 è di tipo "ordinario", essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche. Ai sensi dell'art. 176 del R.D. 6/5/1940 n. 635, recante il Regolamento di esecuzione del R.D. 18/6/1931 n. 773, è consentita la vendita di bevande in recipienti chiusi con contenuto pari o superiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per quelle superalcoliche, aventi, cioè, gradazione alcolica superiore a 21°.

4. **I mercati straordinari** possono costituire recupero di giornate ricadenti in festività civili o religiose o essere legati a festività o a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso, oppure possono costituire recupero di mercati non effettuati a causa del maltempo.

Lo svolgimento del mercato straordinario, approvato con le modalità di cui al successivo art. 2 co. 3, è disciplinato con atto del Dirigente responsabile del settore. In tale atto sono indicate:

a) le eventuali modalità di svolgimento ed i termini per la partecipazione,

b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.

5. La Giunta Comunale, sentite

le associazioni dei commercianti, presenti all'interno del CNEL e nominati in seno alla Consulta Economica

può istituire **mercati sperimentali** fissando anche:

a) la tipologia (ordinario o a merceologia esclusiva ed eventuali limitazioni riferiti ai settori merceologici)

b) la frequenza ed numero di edizioni previste,

c) il numero massimo di posteggi,

d) le opportune forme di pubblicità,

e) le modalità e i termini per la partecipazione,

f) l'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o di tipo b) e i criteri di assegnazione nel caso in cui il numero di richiedenti sia superiore al numero dei posteggi.

Al termine della sperimentazione la Giunta, previa valutazione degli esiti per quanto riguarda il gradimento ed il livello di valorizzazione o di riqualificazione dell'area prodotta dal mercato,

decide se chiudere il mercato sperimentale, se prorogare la sperimentazione per un ulteriore periodo oppure se proporre l'istituzione del mercato al Consiglio Comunale.

Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato settimanale "è annuale ed ha luogo nel/i giorno di Venerdì" (*art. 6 co. 1 L.R. 12/1999*).

2. Per motivi di interesse pubblico, non viene concesso il suolo pubblico per lo svolgimento del mercato nelle giornate festive del 1° gennaio, domenica di Pasqua, 25 dicembre, nonché in altre eventuali date individuate anche di volta in volta dal Sindaco qualora, sempre per motivi di pubblico interesse, si renda necessario disporre diversamente dell'area in cui è stato individuato il mercato.

Il Sindaco, con apposita ordinanza, può, comunque annullare la giornata di mercato qualora almeno 15 giorni prima almeno il 50% degli operatori commerciali comunichi la propria volontà di non partecipare.

In occasione della fiera di Ognissanti il mercato "settimanale del Venerdì" non si svolge.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche, presenti all'interno del CNEL e nominati in seno alla Consulta Economica il Comune fissa e rende noto il calendario dei **mercati straordinari** dell'anno successivo (*punto 1 lettera g) della Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1368/1999*). Ulteriori mercati straordinari possono essere realizzati, previa acquisizione del parere favorevole delle associazioni degli operatori su aree pubbliche, presenti all'interno del CNEL e nominati in seno alla Consulta Economica, se richiesti almeno sessanta giorni prima da almeno i due terzi degli operatori del mercato.

4. Ai sensi dell'art. 28, co. 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell'art. 50, co. 7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368 e successive modificazioni, sono stabiliti per ogni mercato con apposita ordinanza del Sindaco:

- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale,
- b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio, al fine di poter procedere alle cosiddette operazioni di spunta,
- c) l'orario entro il quale devono concludersi le operazioni di carico e scarico delle merci anche limitatamente a determinate aree del mercato,
- d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato,
- e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per la cosiddetta spunta,
- f) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio e sgomberata l'area di mercato,
- g) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.

5. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, può annullare la giornata di mercato o modificare gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati.

Art. 3 – Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato/dei mercati

1. I mercati si svolgono nelle aree individuate nelle planimetrie particolareggiate allegate alle apposite deliberazioni del Consiglio Comunale nelle quali sono evidenziati in particolare (*art. 7 co 1 L.R. 12/1999*):

- a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) il numero totale di posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche e *quelli riservati alla vendita di prodotti alimentari*. *Questi ultimi, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico- sanitario, possono essere assegnati con concessione soltanto ad operatori del settore alimentare.*
- c) le aree ed il numero di posteggi riservati agli imprenditori agricoli, eventualmente *distinguendo fra quelli aventi carattere permanente e quelli aventi carattere stagionale;*
- d) la superficie dei posteggi individuati, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione;²

In tale atto, o con altri provvedimenti l'Amministrazione Comunale può, inoltre, stabilire, compatibilmente con gli spazi a disposizione:

- e) eventuali posteggi appositamente riservati agli spostamenti temporanei di posteggio dovuti a cause di forza maggiore o a motivi di pubblico interesse; tali spostamenti sono disposti

d'ufficio dal Dirigente competente in base alla minor distanza dal posteggio non occupabile e tenendo conto, per quanto possibile, delle dimensioni del posteggio originario e della graduatoria degli assegnatari di concessione pluriennale di posteggio di cui al successivo art. 15;

f) gli eventuali posteggi che, per la loro dislocazione, necessitano di determinate caratteristiche atte a consentire il mantenimento dei requisiti di sicurezza (es.: tende

¹ Secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 8 della legge regionale 12/1999 i posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il 2% dell'organico, fatti salvi i diritti acquisiti e ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.

L'art. 2-bis, del D.L. 9 settembre 2005, n. 182 come convertito dalla L.231/2005 ha sostituito il primo periodo dell'art. 15 del D.lgs. 114/1998 prevedendo "Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

La L. 9 febbraio 1963, n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti" è stata abrogata ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del punto 1947 dell'allegato A, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla L.133/2008.

² In occasione della individuazione o della revisione dell'area fieristica e della dislocazione dei posteggi è opportuno, fra l'altro, richiedere un parere al Comando dei Vigili del Fuoco e all'Azienda U.S.L. *retraibili, requisiti previsti dalla nota del Ministero dell'Interno del 12/03/2014 prot. 3794 per le bombole G.P.L.);*

g) la superficie dei posteggi eventualmente individuati come stagionali, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione ed il periodo di attività;

h) l'obbligo di tenere il mezzo di trasporto entro i limiti del posteggio assegnato; (v. anche art. 20 co. 2 e relativa nota) oppure il divieto di tenere il mezzo di trasporto nel posteggio assegnato

i) eventuali aree espositive;

j) eventuali aree o posteggi riservati all'occupazione da parte di partiti politici e/o organizzazioni sindacali

k) eventuali aree riservate o vietate alle esibizioni di artisti di strada

l) l'occupazione del suolo pubblico da parte di imprenditori, regolarmente iscritti o annotati al Registro Imprese, che erogano servizi, quali: riparatori di ombrelli, arrotini, calzolai, fotografi, riproduttori di chiavi, baby parking e simili,

m) l'occupazione del suolo pubblico da parte di artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno [quali: quadri, sculture, articoli vari decorati a mano, pizzi, ricami, composizioni di fiori secchi e simili],

n) l'occupazione del suolo pubblico da parte di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato anche prevedendo un numero massimo di occupazioni per anno.

2. Le domande di occupazione del suolo pubblico di cui al precedente comma 1 lett. i e seguenti sono esaminate ed eventualmente accolte secondo appositi criteri determinati con atto della Giunta Comunale o, in mancanza, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. L'occupazione di suolo pubblico autorizzata ai sensi del precedente comma 1 non costituisce alcun diritto di ammissione ad edizioni analoghe del mercato.

Art. 4 – Autorizzazione e concessione di posteggio

1. Dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio di ogni anno il Comune segnala alla Regione³ per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi (nei mercati e isolati) che intende assegnare (*punto 1 lett. b Del. G.Reg. 1368/1999 e successive modificazioni*). Nel caso della riassegnazione dei posteggi effettuata in base all'Intesa, restano salvi eventuali ulteriori periodi appositamente indicati dalla Regione.

2. Il medesimo elenco deve essere pubblicato all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio⁴. In caso di discordanza, fanno fede i dati contenuti nel bando comunale.

3. Entro il termine minimo indicato nel bando⁵ di 30 giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono inviare telematicamente domanda di autorizzazione al

commercio su aree pubbliche, firmata digitalmente, relativamente ad uno o più⁶ dei posteggi a

³ La pubblicazione sul B.U.R.E.R. deve avvenire entro sessanta giorni (art. 1 lett.c) Delib.G.Reg. 1368/99 e successive modificazioni)

⁴ Qualora il comune intenda limitare il numero di posteggi assegnabili con uno stesso bando ad uno stesso operatore (ad es. non più di 1), deve motivarlo nella delibera di approvazione del bando sulla base di motivi imperativi di interesse generale previsti dal D.lgs 59/2010 (in relazione ad es. alle caratteristiche del mercato, alla numerosità dei posteggi del mercato, al numero dei posteggi assegnabili a bando ecc.).

⁵ La Regione con un parere informale in data 16/03/2016 ha precisato che *“il termine è a tutela dei potenziali concorrenti, quindi”* si ritiene che *“aumentarlo sia possibile, perché non reca danno ad alcuno”*.

⁶ Il Comune può decidere se assegnare in concessione con lo stesso bando ad una stessa impresa solo uno più posteggi;

bando, e, contestualmente, chiedere la concessione di posteggio tenendo conto del settore merceologico se previsto.

Le domande devono essere conformi alle modalità previste dal bando e possono riferirsi a posteggi ubicati in mercati diversi dello stesso Comune (*punto 2, lett. b) - c) della Del. G.Reg. 1368/1999 e succ. mod.*).

4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente nei termini previsti dal bando:

a) verifica il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente (art. 71 D.lgs 59/2010 e successive modificazioni e L.R.1/2011 come attuata dalla Delib. G. Reg. 2012/2015), compresa la verifica telematica della regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall'art.2 co.3 della L.R.1/2011; ⁷

b) redige la graduatoria provvisoria⁸, se prevista dal bando la pubblica all'Albo Pretorio elettronico del Comune e sul sito internet dell'ente; avverso tale graduatoria gli interessati possono proporre opposizione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico, presentando memorie e osservazioni scritte che vengono esaminate e valutate ai fini di provvedere alle eventuali rettifiche e giungere quindi all'approvazione della graduatoria definitiva;

c) redige la graduatoria definitiva, la pubblica all'Albo Pretorio elettronico del Comune e sul sito internet dell'ente;

d) provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio in base alla graduatoria definitiva di cui alla precedente lett. c) e tenendo conto di quanto previsto ai successivi commi nonché, in caso di domande concorrenti, dei criteri di priorità definiti negli articoli seguenti.

5. Nei mercati con un numero massimo di 100 posteggi il medesimo soggetto giuridico, nello stesso mercato, può essere titolare o possessore di un numero massimo di due posteggi per ogni settore merceologico (*art. 2 co. 2 L.R. 12/1999 come modificato dalla L.R. 4/2013*)

Nei mercati con oltre 100 posteggi il medesimo soggetto giuridico, nello stesso mercato, può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre posteggi per ogni settore merceologico (*art. 2 co. 2 L.R. 12/1999 come modificato dalla L.R. 4/2013*)

6. Le presenze maturate che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione. Le suddette presenze sono azzerate anche nel caso in cui, pur avendo ottenuto la concessione di posteggio, la stessa non sia ritirata o sia oggetto di rinuncia. (*art. 2 co. 3 L.R. 12/1999*).

7. Le nuove concessioni di posteggio hanno validità di dodici anni

8. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, l'impresa che esercita il commercio su aree pubbliche deve inviare telematicamente apposita comunicazione firmata digitalmente al Comune entro 180 giorni (*art. 4 co. 1 L.R. 12/1999*).

9. In caso di variazione del legale rappresentante o della compagine sociale l'impresa che esercita il commercio su aree pubbliche deve inviare telematicamente apposita SCIA firmata digitalmente.

⁷ L'art. 2 co.3 della L.R.1/2011, da applicare secondo quanto previsto dalla Delib.G.Reg. 2012/2015, prevede che per *“le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo,”* la verifica telematica della regolarità contributiva è effettuata dopo *“180 giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese”*

⁸ Si ritiene utile prevedere la redazione di una graduatoria provvisoria stante la complessità della materia e dei calcoli da attuare ai fini del rilascio delle autorizzazioni

⁹ Prevedere la scadenza al 31 dicembre consente di attribuire la stessa scadenza a tutte le concessioni rilasciate

nel corso di un determinato anno e, quindi, di riassegnare tutte con un unico bando.

10. In caso di subingresso si procede come previsto al successivo art. 8.

Art. 5 – Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati e nei posteggi isolati esistenti al 5 luglio 2012

(punto 2 lett c₁) Del. G.Reg. 1368/1999 – punto 2 dell'Intesa e paragrafo 2 del Documento unitario)

1. Per i mercati e per i posteggi isolati esistenti alla data del 5/7/2012 nell'assegnazione:

✂ **dei posteggi liberi** a seguito di rinuncia del titolare o di revoca del posteggio,

✂ **dei posteggi di nuova istituzione** a seguito di un allargamento del mercato esistente

(punto 4 lett. b del Documento Unitario),

in caso di domande concorrenti, con riferimento allo stesso settore merceologico se previsto, si applicano i seguenti criteri:

1° criterio della maggiore professionalità dell'impresa riferita all'ANZIANITÀ DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA derivante dalla sommatoria della durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche riferita:¹⁰

- al richiedente e agli eventuali danti causa se il richiedente:

- **era titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012;**

- **è subentrato dopo il 05.07.2012 ad un operatore che era titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012.**

- in caso contrario, al richiedente e all'eventuale dante causa (*solo l'ultimo cedente*);

(punto 2 lett. c Del. G.Reg. 1368/1999 e succ. mod.)

Per l'anzianità dell'esercizio dell'impresa sono assegnati, con riferimento al termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal bando¹¹:

- **fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese : punti 40**

- **oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese : punti 50**

- **oltre 10 anni : punti 60.**

(punto 2 lett. a dell'Intesa, paragrafo 2 lett. a.1 del Documento attuativo);

Per calcolare l'anzianità dell'esercizio dell'impresa dei commercianti su aree pubbliche che esercitavano la loro attività prima dell'entrata in vigore del Registro delle Imprese, si deve fare riferimento alla loro iscrizione al R.E.A., Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese, nel quale è confluita la loro iscrizione al previgente Registro Ditte.¹²

2° In caso di parità di punteggio fra due o più richiedenti si applica il criterio **DELL'ANZIANITÀ DI PRESENZE** risultanti dalla Graduatoria generale di spunta di cui al successivo art. 17 co.1 vigente alla data prevista come termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal bando, calcolando un punto per ogni giorno di presenza effettiva e non effettiva.¹³

¹⁰ Nelle graduatorie è opportuno inserire anche una colonna con la data di iscrizione al registro imprese a cui si fa riferimento per l'attribuzione dei punteggi

¹¹ Per garantire l'applicazione dello stesso termine di riferimento a tutti i partecipanti al bando, si ritiene opportuno fare riferimento alla data di scadenza del bando in modo da calcolare gli anni di iscrizione al registro Imprese con riferimento ad una stessa data uguale per tutti.

¹² Il Registro Imprese, istituito dalla Legge 580 del 29 dicembre 1993 ha avuto completa attuazione a partire dal

1996 in seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, *Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.*

Tutti coloro che esercitavano un'attività industriale, commerciale o agricola prima dell'istituzione del Registro imprese erano tenute ad iscriversi al Registro Ditte ai sensi degli artt. 47-51 del TU sulle Camere di Commercio (R.D. 29.9.1934, n. 2011). L'art. 8, co. 7 della L.580/1993 e l'art. 28, co. 4, del D.P.R. 581/1995 hanno disposto la sostituzione del Registro Ditte, dopo un periodo transitorio di tre anni, con il R.E.A. (*Repertorio delle notizie economiche e amministrative*) e con le sezioni speciali del nuovo Registro delle Imprese.

¹³ Questo criterio è introdotto dal Comune ai sensi di quanto previsto al punto 2, lett. c₃) della Del. G.Reg. 1368/1999 e successive modificazioni: *"qualora dopo l'applicazione dei criteri indicati ai punti 1 e 2 il Comune riscontri parità di punteggio tra due o più concorrenti, si applicano ulteriori criteri previsti dal Comune, anche*

2. Per i mercati e posteggi isolati esistenti alla data del 5/7/2012 nella riassegnazione dei posteggi liberi a seguito della scadenza della concessione decennale di posteggio, in caso di parità di domande concorrenti per lo stesso settore merceologico, se previsto, si applicano i seguenti criteri, con riferimento al termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal bando¹⁴:

1° criterio della maggiore professionalità dell'impresa riferita all'ANZIANITÀ DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA derivante dalla sommatoria della durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche riferita:¹⁵

✂ al richiedente e agli eventuali danti causa se il richiedente:

- era titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012;

- è subentrato dopo il 05.07.2012 ad un operatore che era titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012.

✂ in caso contrario, al richiedente e all'eventuale dante causa (*solo l'ultimo cedente*);
(punto 2 lett. c Del. G.Reg. 1368/1999 e succ. mod.)

Per calcolare l'anzianità dell'esercizio dell'impresa dei commercianti su aree pubbliche che esercitavano la loro attività prima dell'entrata in vigore del Registro delle Imprese, di deve fare riferimento alla loro iscrizione al R.E.A., Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese, nel quale è confluita la loro iscrizione al previgente Registro Ditte.

Per la suddetta anzianità dell'esercizio dell'impresa sono assegnati:

- fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 40

- oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 50

- oltre 10 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 60.

2° Per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione per l'assegnazione dello stesso posteggio di cui era titolare, in fase di prima applicazione dell'Intesa (cioè nel periodo 2017-2020), **si aggiunge un ulteriore punteggio PER L'ANZIANITÀ ACQUISITA NEL POSTEGGIO pari a 40 punti** (punto 2a) dell'Intesa e 2a2) del Documento Unitario).

Art. 6 – Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati e nei posteggi isolati di nuova istituzione

(punto 2 lett c2) Del. G.Reg. 1368/1999 e successive modificazioni – punto 4 dell'Intesa e paragrafo del Documento unitario, nonché paragrafo 2 lett. a1) del Documento unitario)

1. In occasione dell'istituzione di un nuovo mercato o di un nuovo posteggio isolato la relativa assegnazione dei posteggi, in caso di domande concorrenti verrà effettuata applicando il criterio di cui al paragrafo 4 lett A4) del Documento Unitario che prevede l'applicazione del criterio di cui al paragrafo 2 lett. a1) dello stesso Documento Unitario, cioè criterio della **maggiore professionalità dell'impresa riferita all'ANZIANITÀ DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA** derivante dalla sommatoria della durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche riferita¹⁶:

in analogia a quanto indicato nel paragrafo 3 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013".

¹⁴ Per garantire l'applicazione dello stesso termine di riferimento a tutti i partecipanti al bando, si ritiene opportuno prevedere la redazione di una graduatoria alla data di scadenza del bando stesso in modo da calcolare gli anni di iscrizione al registro Imprese con riferimento ad una stessa data uguale per tutti.

¹⁵ Nelle graduatorie è opportuno inserire anche una colonna con la data di iscrizione al registro imprese a cui si fa riferimento per l'attribuzione dei punteggi

¹⁶ Come precisato da parere informale della Regione del 08/06/2016, quanto previsto dal punto 2 lett. c) della DGR 1368/1999 e successive modificazioni *"Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i*

10
- al richiedente e agli eventuali danti causa se il richiedente:

- era titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012;

- è subentrato dopo il 05.07.2012 ad un operatore che era titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012.

- In caso contrario al richiedente e all'eventuale dante causa (*solo l'ultimo cedente*);

(punto 2 lett. c.2 Del. G.Reg. 1368/1999 e succ. mod.).

Per calcolare l'anzianità dell'esercizio dell'impresa dei commercianti su aree pubbliche che esercitavano la loro attività prima dell'entrata in vigore del Registro delle Imprese, di deve fare riferimento alla loro iscrizione al R.E.A., Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese, nel quale è confluita la loro iscrizione al previgente Registro Ditte.

Per l'anzianità dell'esercizio dell'impresa sono assegnati, con riferimento al termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal bando¹⁷:

- **fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese : punti 40**

- **oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese : punti 50**

- **oltre 10 anni : punti 60.**

(paragrafo 2 lett. a.1 del Documento attuativo);

2. Qualora, fra la data d'istituzione del mercato e quella di assegnazione della concessione, i posteggi siano stati assegnati alla spunta, a tutti coloro che risultano presenti nella graduatoria di spunta vigente alla data prevista come termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal bando si applicano i seguenti criteri¹⁸, secondo l'ordine sotto riportato:

1° si aggiunge un ulteriore punteggio pari a **30¹⁹ punti**; tale punteggio si calcola anche nel caso di mercati sperimentali che, al termine della sperimentazione, vengono istituiti con le modalità descritte al precedente art. 1, comma 5;

2° **si attribuisce** un punto per ogni giorno di presenza effettiva e non effettiva risultanti dalla suddetta graduatoria di spunta.

3. In caso di ulteriore parità di punteggio fra due o più richiedenti, per lo stesso settore merceologico se previsto, si applicano i seguenti criteri, secondo l'ordine sotto riportato:

1° titolarità di un posteggio in altro mercato dello stesso Comune (punto 2 lett. f della Del. G.Reg. 1368/1999 e succ. mod.);

2° data effettiva di iscrizione al Registro Imprese del richiedente per l'esercizio della specifica attività del commercio su aree pubbliche.

Art. 7 – Validità delle autorizzazioni e concessioni di posteggio

1. Nei mesi da gennaio a marzo di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della reintestazione dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA per subingresso, il Comune svolge la verifica telematica della regolarità contributiva delle imprese che partecipano ai mercati o che sono titolari dei posteggi isolati. (punto 1 lett. e) della Delib. Reg. 2012/2015)

precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo" vale per tutti i successivi punti della lett. c), quindi sia per il c1) (posteggi in mercati e fiere già esistenti) che per il c2) (posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione).

¹⁷ Per garantire l'applicazione dello stesso termine di riferimento a tutti i partecipanti al bando, si ritiene opportuno prevedere la redazione di una graduatoria alla data di scadenza del bando stesso in modo da calcolare gli anni di iscrizione al registro Imprese con riferimento ad una stessa data uguale per tutti.

¹⁸ Questi criteri, così come quelli previsti al successivo co.3 di questo stesso articolo, sono introdotti dal Comune

ai sensi di quanto previsto al punto 2, lett. c3) della Del. G.Reg. 1368/1999 e successive modificazioni: "qualora dopo l'applicazione dei criteri indicati ai punti 1 e 2 il Comune riscontri parità di punteggio tra due o più concorrenti, si applicano ulteriori criteri previsti dal Comune, anche in analogia a quanto indicato nel paragrafo 3 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013".

¹⁹ E' stato attribuito un punteggio diverso da quelli previsti dall'intesa per differenziare questo caso dalla riassegnazione prevista dalla stessa Intesa.

11

2. Secondo quanto previsto dal punto 8 dall'Intesa come attuato dal paragrafo 8 del Documento Unitario, le scadenze dei posteggi contemplate dalle disposizioni transitorie sono indicate nella seguente tabella:

AUTORIZZAZIONI Periodo di rilascio o rinnovo CHE SCADONO SONO PROROGATE FINO al punto 8.lett. b)RILASCIATE O già SCADUTE E RINNOVATE (sia in forma espressa che tacita) PRIMAdell'entrata in vigore del d. lgs59/2010(8 maggio 2010) al05.07.200720 CHE SCADONO dopo l'entrata in vigore dell'intesa (05 luglio 2012) e nei 5 anni successivi sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso punto 8.lett. c) RILASCIATE O già SCADUTE E RINNOVATE sia in forma espressa che tacita)PRIMA dell'entrata in vigore del d. lgs59/2010(8 maggio 2010)MA dal 06.07.2007al

07.05.2010 mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio odi rinnovo. *(perché scadono nel periodo compreso tra il 5 luglio 2017 e il 7 maggio 2020)* punto 8.lett. a) RILASCIATE O già SCADUTE ERINNOVATE (sia informata espressa chetacita) DOPO l'entrata in vigore del d. lgs 59/2010 MA PRIMA dell'entrata in vigore dell'Intesa *(05 luglio 2012)* cioè dal 8.05.2010 al 04.07.2012 sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, al 07 maggio

2017 compreso;

3. Le nuove concessioni di posteggio hanno validità di dodici anni.

4. La ristrutturazione del mercato o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art.

9, co. 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio²¹ di posteggi effettuati ai

sensi dei successivi articoli 11 e 12 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di

posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati.

5. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al

pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti ed eventuali spese

per servizi accessori.

Art. 8 – Subingresso

(art. 4 L.R. 12/1999 e succ. mod.)

20 Le autorizzazioni alle quali si applica la lettera c) del punto 8 dell'Intesa e del Documento Unitario, che mantengono la

naturale scadenza sono quelle che scadono dopo il 04.07.2017.

Ma per effetto di quanto previsto alla lettera b) dello stesso punto 8, possono mantenere la naturale scadenza, cioè può

essere applicata la lettera c) solo a quelle:

- rilasciate o rinnovate a partire dal 6.07.2007 (che scadono a partire dal 04/07/2017)

- e fino al 07.05.2010 (perché devono essere precedenti il D.lgs 59/2010 e, quindi, rilasciate o rinnovate prima dell'8 maggio 2010)

Di conseguenza si applica la lettera b) del punto 8 a quelle rilasciate fino al 05.07.2007 (che scadono il 04.07.2017), perché tutte queste autorizzazioni sono state rinnovate con scadenze che rientrano nei cinque anni successivi al 05.07.2012.

La lettera a) del punto 8, può essere applicata solo alle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.lgs 59 (cioè dall'8 maggio 2010) fino al 04.07.2012 (cioè prima dell'entrata in vigore dell'intesa).

²¹ La Delib. G.Reg. 1368/1999 e successive modificazioni. al punto 2 lett. h) prevede: *“il Comune può ammettere, su richiesta congiunta degli operatori interessati, lo scambio consensuale dei posteggi nel rispetto del settore merceologico”*.

12

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o

per causa di morte è subordinato all'invio telematico di apposita SCIA firmata digitalmente, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel posteggio dato in concessione²², corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà attestanti²³:

a) il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.lgs 59/2010 e successive modificazioni;

b) il possesso del requisito professionale se l'attività comprende il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande. Tale requisito non è richiesto in caso di reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale e sempre che lo stesso subentrante non intenda esercitare direttamente l'attività *(art. 4, co. 2 della L.R. 12/199 e successive modificazioni)*.

c) il pagamento dei tributi locali dovuti dal cedente e dal cessionario al Comune di riferimento per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato o nel posteggio isolato, a pena di irricevibilità della SCIA di subingresso *(art. 4, co. 2 della L.R. 12/199 e successive*

modificazioni);

d) tutti gli estremi dell'atto notarile registrato; in alternativa deve essere allegata alla SCIA, l'attestazione del notaio relativa alla stipula dell'atto ed alla sua registrazione.

2. L'ufficio comunale competente verifica la regolarità contributiva (DURC) da parte del cedente e del cessionario con modalità esclusivamente telematiche ad eccezione dei casi di reintestazione dell'attività in seguito a scadenza del contratto di affidamento in gestione dell'azienda o in seguito a scioglimento anticipato del contratto²⁴; (*art. 2 co. 4 L.R. 1/2011 e successive modificazioni e punto 1 lett. a) della Delib. Reg. 2012/2015*)

3. Ai sensi dell'art. 19 co.3 della L.241/1990 e successive modificazioni, il Dirigente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, con atto motivato:

a) ordina al subentrante il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, nel caso la SCIA non risulti conformabile alla normativa vigente;

b) ordina la sospensione dell'attività, nel caso sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente ma si verifichi la presenza di attestazioni non veritiere o di situazioni di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale; contestualmente invita il cessionario e/o il cedente a provvedere a tale conformazione entro un termine non inferiore a trenta giorni. In questo caso la SCIA di subingresso non produce effetti amministrativi in quanto ne viene sospesa l'efficacia: le assenze non si computano ai fini della revoca della concessione di posteggio;

c) invita il subentrante a provvedere, qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente e non sussistano le attestazioni non veritiere o le situazioni di pericolo indicate alla precedente lett. b), prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime.²⁵

d) ordina al subentrante il divieto di esercizio dell'attività qualora, trascorso il termine di cui alla precedente lett. b) e c), la SCIA non risulti conformata.

Resta salva la possibilità per il cedente di rescindere il contratto e inviare telematicamente una SCIA firmata digitalmente per la reintestazione del posteggio, entro il termine previsto per la

²² La SCIA formalizza il subingresso sia nell'autorizzazione originaria per l'esercizio dell'attività sia nell'originaria

concessione di posteggio.

²³ Con le nuove modalità adottate con delibera della Giunta Regionale n.2012 del 10.12.2015 non è più prevista l'autocertificazione della regolarità contributiva nella SCIA

²⁴ La verifica della regolarità contributiva non è prevista "al termine del periodo di affitto o nelle altre ipotesi di risoluzione o rescissione del contratto". Quindi la verifica della regolarità contributiva è prevista "al momento iniziale del trasferimento dell'azienda e non al termine del rapporto quando l'autorizzazione viene intestata al proprietario" (*punto 7 circ. reg. n. 94409 del 14/04/2011*)

²⁵ Questa è la procedura da utilizzare anche in caso di DURC negativo del cedente o del subentrante.

13

decadenza dalla concessione del posteggio in caso di mancato utilizzo dal successivo art. 25 co.1 lettera c).

4. Il subentrante per atto fra vivi, in possesso dei requisiti morali e professionali, può iniziare l'attività dopo aver inviato telematicamente la SCIA di cui al comma 1 firmata digitalmente ed aver ottenuto la ricevuta della sua ricezione.

5. Il subentrante per causa di morte in possesso dei requisiti morali, può iniziare l'attività dopo aver inviato telematicamente la SCIA di cui al comma 1 firmata digitalmente ed aver ottenuto la ricevuta della sua ricezione. Se l'autorizzazione del *de cuius* comprendeva il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande ed il subentrante non è in possesso del requisito professionale di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e successive modificazioni., egli è tenuto ad acquisirlo entro sei mesi dalla data dell'apertura della successione che coincide con quella di decesso del titolare dell'autorizzazione²⁶; può comunque iniziare l'attività inviando telematicamente la SCIA firmata digitalmente e riservandosi di comunicare i dati relativi al requisito professionale in un momento successivo. (*punto 11.2 circolare Ministero Industria Commercio e Artigianato n. 3467 del 28/05/1999*²⁷).

6. In ogni caso, entro un anno dal decesso del precedente titolare, il subentrante per causa di morte che ha sospeso l'attività, pena la decadenza, deve inviare telematicamente la SCIA per

subingresso firmata digitalmente corredata dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali ed il pagamento dei tributi locali.

Durante lo stesso periodo può comunicare la sospensione dell'attività (art. 4 co. 2 L.R. 12/1999) e/o cedere l'azienda a terzi.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, in quanto compatibili si applicano anche in caso di

decesso del legale rappresentante di società.

8. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o

per causa di morte comporta l'acquisizione, in capo al subentrante, dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione ai fini della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio di cui al successivo art. 15 (punto 7 lett. c Del. G.Reg. 1368/1999 e succ.mod.). La scadenza dell'atto abilitativo e della concessione di posteggio restano le stesse dell'autorizzazione originariamente rilasciata.

9. *In caso di subingresso in un'azienda titolare di autorizzazione e concessione di posteggio soggette ai vincoli di cui all'art. 3 co. 1 lett. f), il subentrante deve rispettare i vincoli specifici previsti per lo stesso posteggio per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'area mercatale e non può superare la superficie massima di occupazione concessa.*

Art. 9 – Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi

(punto 7 lett. b Del. G.Reg. 1368/1999 e succ.mod.)

1. In caso di ristrutturazione del mercato o di spostamento permanente totale o di una parte consistente dei posteggi comunque superiore al 30 % del totale, il Consiglio comunale, sentite le
²⁶ Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n.3635/C del 06/05/2010 ha precisato "In caso di subingresso per causa di morte si rammenta che *"il termine per riprendere l'attività deve essere calcolato dalla data di acquisto del diritto all'eredità. Questa data è quella di apertura della successione che coincide con quella di decesso del titolare dell'autorizzazione"* (TAR Lazio, Sez. II, n. 64 del 1994).

²⁷ La circolare 3467 del 28/05/1999 prevede: *"In caso di subingresso mortis causa in un'attività avente ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, se il subentrante non è in possesso del requisito professionale richiesto dall'attuale disciplina, egli è tenuto ad acquisirlo. Si ritiene che l'acquisizione possa avvenire entro sei mesi dall'apertura della successione in analogia con i termini concessi dall'amministrazione finanziaria ai fini della denuncia di successione. Ciò peraltro non significa che gli eredi in questione non siano tenuti all'immediata comunicazione o domanda di autorizzazione riservandosi di comunicare i dati relativi al requisito professionale in un momento successivo"*.

14

associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale e le associazioni degli operatori su aree pubbliche presenti nel CNEL e nominati in seno alla Consulta Economica definisce:

a) la nuova area di mercato, con una specifica planimetria in cui individuare gli spazi destinati ai posteggi;

b) i casi in cui si deve procedere alla riassegnazione totale dei posteggi²⁸.

Nell'atto deliberativo potrà essere previsto, inoltre, l'obbligo di scelta di un posteggio della medesima superficie di quello già autorizzato o altri specifici vincoli legati a determinate aree.

2. I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 15 e compatibilmente con le dimensioni delle aree, dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

3. Il dirigente provvede alla dislocazione effettiva dei posteggi per effetto dello spostamento ed al rilascio delle relative autorizzazioni/concessioni di suolo pubblico che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati e all'aggiornamento d'ufficio della planimetria del mercato.

4. Non costituisce ristrutturazione del mercato la ricollocazione di un numero limitato di posteggi, comunque non superiore al 30 % del numero totale dei posteggi, resasi necessaria per motivi di pubblico interesse e per garantire la sicurezza del mercato. In tal caso il Dirigente provvede alla ricollocazione, compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita e tenendo presente la necessità di garantire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento (ambulanze, mezzi dei VVF, ecc.) secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Interno del 12/03/2014 prot. 3794.

5. In caso di forza maggiore o per motivi di sicurezza o di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o

in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi stessi ai titolari interessati dallo spostamento.

6. Al termine del periodo di spostamento temporaneo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati.

7. In tutti i casi previsti dai precedenti commi, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, nei mercati in cui sono individuati i settori merceologici i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

8. In casi contingibili o urgenti è sempre fatta salva la possibilità che gli operatori di Polizia Municipale provvedano, anche verbalmente, a disporre lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi, anche sopprimendo, per la giornata, eventuali posteggi non assegnati.

Art. 10 – Posteggi vincolati a merceologia specifica²⁹

(art. 28 co. 15 D.lgs. 114/98 - art. 6 co. 1 lett. a L.R. 12/1999)

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale e le associazioni degli operatori su aree pubbliche presenti nel CNEL e nominate in seno alla Consulta Economica o in caso di posteggi liberi, il Consiglio

²⁸ La riassegnazione avviene applicando la graduatoria dei titolari di posteggio di cui all'art 15 del presente regolamento.

²⁹ I comuni con mercati o posteggi isolati a merceologia esclusiva riscriveranno questo articolo riportando tutti i

vincoli merceologici introdotti.

15

Comunale, può vincolare tali posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche³⁰ non presenti o carenti sul mercato.

2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita soltanto i prodotti della categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art. 11 – Spostamento di posteggio (miglioria)

(punto 2 lett. a Del. G. Reg. 1368/1999 e succ.mod.)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, co. 1 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi:

a) informa gli operatori del mercato della possibilità di ottenere lo spostamento in tali posteggi, indicando il termine entro il quale presentare la domanda di miglioria;

b) esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute almeno 60 giorni prima della scadenza per la richiesta di pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.E.R..

2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, nei mercati in cui sono individuati i settori merceologici i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

3. Per l'assegnazione dei posteggi si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le necessità dei banchi e degli autonegozi e nel rispetto degli eventuali vincoli merceologici o di settore, si procede seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 15. Si inizia soddisfacendo le richieste relative ai posteggi originariamente liberi e, man mano che si procede, si tiene conto anche dei posteggi che si rendono liberi in seguito alle miglurie già accolte.

4. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma 3, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta, riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa/SCIA e accompagnata da copia del documento di identità del delegante.

5. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 12 – Scambio di posteggio³¹

(punto 2 lett. h Del. G. Reg. 1368/1999 e succ.mod.)

1. Qualora il mercato sia suddiviso in settori merceologici, le domande di scambio di posteggio sono

accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato.

2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 13 – Variazioni della superficie di posteggio

³⁰ Per "merceologia specifica" non si intendono i settori merceologici (alimentare/non alimentare) ma una determinata tipologia di prodotti (es. piante e fiori, giocattoli, pesce, ecc.)

³¹ La Delib. G.Reg. 1368/1999 e succ. mod. al punto 2 lett. h) prevede: *"il Comune può ammettere, su richiesta congiunta degli operatori interessati, lo scambio consensuale dei posteggi nel rispetto del settore merceologico"*.

16

1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio, che non comportino una ristrutturazione del mercato, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, con la necessità di tutelare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento e, comunque, fino al raggiungimento di 120 metri quadrati. *(punto 2 lett. i Del Reg. 1368/1999 e successive modificazioni)* L'accoglimento delle domande comporta l'aggiornamento d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.

L'ampliamento di un posteggio che comporti la riduzione delle dimensioni di un posteggio contiguo è

autorizzabile a condizione che le dimensioni del posteggio da ridurre consentano agevolmente l'installazione dell'automezzo diventando, di norma, non inferiori ad 8 mt. in lunghezza.

2. Il Comune, su richiesta degli interessati, può concedere:

a) **l'accorpamento di posteggi contigui** da parte della stessa impresa. In questo caso l'anzianità del posteggio risultante dall'accorpamento e la durata della relativa concessione saranno le più favorevoli fra quelle dei posteggi accorpati;

b) **l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo**, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. In questo caso l'anzianità di ogni posteggio ampliato e la durata della relativa concessione rimarranno quelle originarie. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà, comunque, superare gli 80 metri quadrati. *(punto 2 lett. i Del Reg. 1368/1999 e successive modificazioni.)*

3. In ogni caso un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 mq. *(punto 2 lett. i Del. G.Reg. 1368/1999 e successive modificazioni.)*

4. L'accoglimento delle domande di cui al comma 2 comporta la revoca della concessione del posteggio relativo all'azienda rilevata, l'aggiornamento delle autorizzazioni e delle concessioni dei posteggi contigui, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.

5. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o di pubblico interesse può respingere le domande di cui al comma 2 oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento.

Art. 14 – Soppressione di posteggio, riorganizzazione dell'area di mercato

1. I posteggi vacanti in conseguenza di revoca, rinuncia, o cessazione del titolare con restituzione del

titolo, possono essere soppressi dalla pianta organica, con provvedimento motivato del Dirigente competente. In tal caso si può procedere alternativamente a:

a) utilizzare lo spazio risultante dalla soppressione del posteggio per ampliare i passaggi e gli spazi fra i banchi o dare migliore percorribilità o sicurezza o fruibilità all'area di mercato per operatori e pubblico;

b) individuare un'area omogenea (cosiddetta "stecca") del mercato all'interno della quale mettere a disposizione degli operatori che ne facciano richiesta, lo spazio risultante dalla soppressione del posteggio, valutando le domande nell'ordine della graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 15.

Art. 15 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio

(punto 7 lett. a Del. G.Reg. 1368/1999 e succ.mod.)

1. Presso l'Ufficio Interventi Economici del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse:

a) la planimetria del mercato/dei mercati e dei posteggi isolati con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati,

17

b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza,

c) la "graduatoria dei titolari di posteggio".

2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamento parziale o totale dei posteggi del mercato è vidimata dal Dirigente e pubblicata all'Albo pretorio.

La graduatoria rimane esposta per 30 giorni entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifica dei dati relativi al proprio ramo d'azienda. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.

3. I criteri di priorità per la redazione della graduatoria sono i seguenti:

1° maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio, tenendo conto anche dei danti causa (*cioè di tutti i cedenti*);

2° a parità di anzianità, la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio.

Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.46 del D.P.R.445/2000, purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere - sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome e nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa (*cioè del cedente*);

3° in caso di ulteriore parità: inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda, rilevabile dal Registro Imprese della C.C.I.A.A.

4. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio" distintamente, se previsti, per il settore alimentare e non alimentare e per i posteggi a merceologia vincolata.

5. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'acquisizione dell'anzianità di mercato e l'anzianità di attività maturata dai cedenti sull'autorizzazione/SCIA oggetto di subingresso ai fini della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio (*punto 7 lett. c Del. G.Reg. 1368/1999 e succ.mod. e succ. mod.*).

Art. 16 – Assenze

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.

2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2 co. 4 lettera d), salvo il caso di gravi intemperie di cui al successivo co. 4 lett. c), documentato dal rapporto dell'operatore di P.M. presente sul mercato.

3. Sono conteggiati come assenti anche coloro ai quali è stata sospesa la concessione di posteggio in seguito al mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio, come previsto al successivo art. 26, co. 3.

4. Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:

a) l'assenza determinata da malattia o gravidanza, purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione medica. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore quali assemblee sindacali della categoria di appartenenza, assistenza ad un congiunto gravemente ammalato, partecipazione al funerale di un parente, indisponibilità del mezzo di trasporto per furto o guasto, adeguatamente documentate entro i 30 giorni successivi.

18

Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio³².

b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che abbia comunicato la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 8 co.6;

c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato e per la quale si proceda all'annullamento della giornata di mercato con atto del

dirigente o con apposita annotazione nel registro di spunta;

d) la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate;

e) la mancata partecipazione dovuta alla sospensione dell'autorizzazione o del titolo abilitativo pronunciata ai sensi dell'art. 6 co. 2 e 2 bis della L.R. 1/2011 e succ.mod. per irregolarità contributiva (art. 6 co.3 L.R.1/2011).

5. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità. Sono, invece, considerate assenze quelle derivanti dalla mancata regolarità contributiva del cedente e/o del cessionario.

Art. 17 - Comunicazione per la partecipazione alla spunta e formazione della graduatoria degli spuntisti

(art. 28, co. 11 del D.lgs.114/98 – punti 2 lett.d) e 6 Del. G.Reg. 1368/1999

- punto 6 dell'Intesa come attuata dal paragrafo 6 del Documento Unitario)

1. Al 31 dicembre di ogni anno il dirigente competente redige la **graduatoria generale** delle presenze maturate dagli spuntisti provvedendo anche al suo aggiornamento secondo quanto previsto al successivo co.8. La graduatoria generale delle presenze è pubblicata all'Albo Pretorio per 21 giorni, termine entro il quale gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifica dei dati relativi al proprio ramo d'azienda. Decorso tale termine senza che siano intervenute domande di rettifica, la graduatoria diventa definitiva; in caso si verifichi la necessità di rettificare la graduatoria, questa è nuovamente pubblicata all'Albo Pretorio con le correzioni apportate.³³

2. Gli operatori che intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi inviano telematicamente all'ufficio protocollo del Comune apposita comunicazione firmata digitalmente di partecipazione alla cosiddetta "spunta" entro il 31 gennaio di ogni anno, fatte salve eventuali proroghe regionali della validità delle comunicazioni già presentate. Nella comunicazione deve essere indicato il mercato o il posteggio isolato, il giorno di svolgimento ed il settore trattato. La comunicazione è efficace dopo 30 giorni dalla ricezione da parte del comune (punto 1 lett. c) Del. G.Reg. 1827/2015); in caso di subingresso nell'attività di un'impresa che ha già presentato la comunicazione per la spunta, la comunicazione del subentrante ha efficacia immediata.³⁴

3. Le imprese comunitarie, cioè aventi sede legale in un altro Stato dell'Unione Europea, non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte. (punto 2 lett. d) ultimo periodo Del. G.Reg. 1368/1999 e successive modificazioni)

4. L'ufficio comunale competente nei mesi da gennaio a marzo di ogni anno svolge la verifica telematica della regolarità contributiva delle imprese che hanno presentato la comunicazione per partecipare alla "spunta" (Delib.G.R. n. 2012/2015 punto 1 lett. e) in relazione all'art. 2 co.2 della

³² L'ultimo capoverso dell'art.16 co.4 lett. a) è stato incluso in quanto l'art. 5 della legge regionale 12/99 al co. 2,

a proposito dei casi in cui l'autorizzazione deve essere revocata, fa riferimento all'operatore e non all'impresa.

³³ Questa modalità consente di evitare contestazioni con gli spuntisti in sede di applicazione della graduatoria sul

mercato, ferma restando la possibilità di ulteriori rettifiche in seguito ai successivi accertamenti.

³⁴ Come da parere informale della Regione in data 26/02/2016 "il subentrante è comunque soggetto ai controlli sui requisiti e sul DURC, F. interrompere le presenze alla spunta lo danneggerebbe come graduatoria"

19

L.R.1/2011 e successive modificazioni). In caso di comunicazioni presentate successivamente al 31 gennaio l'ufficio procede alla verifica della regolarità contributiva entro 30 giorni dal ricevimento. L'ufficio verifica altresì l'iscrizione alla CCIAA: l'impresa non iscritta non può essere inserita nella graduatoria di spunta (la comunicazione è inammissibile) mentre l'impresa inattiva non può essere ammessa alla spunta (cioè può presentare la comunicazione ma non può partecipare all'assegnazione dei posteggi fino ad avvenuta attivazione)..

5. Entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento alla graduatoria generale delle presenze rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale, di cui al precedente co.1 il dirigente comunale competente predispone la **graduatoria annuale** degli spuntisti che hanno comunicato la loro intenzione di partecipare alla spunta per l'anno in corso nel mercato o nei posteggi isolati fatte salve eventuali

proroghe previste dalla normativa regionale relativamente alla validità delle comunicazioni presentate nel corso dell'anno precedente (*punto 2 lett. d) Del. G.Reg. 1368/1999 e successive modificazioni*)

6. Le graduatorie degli spuntisti, generale ed annuale, sono redatte secondo i criteri di priorità di cui alle seguenti lettere A e B e, per quanto riguarda l'anzianità d'impresa, con le modalità di cui al successivo comma 7.

A) Criteri di priorità per operatori in possesso di autorizzazione rilasciata in data successiva al 5 luglio 2012:

A₁) **numero di presenze**, cioè numero di volte che ciascun operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato alla spunta per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività. (*art. 27 co. 1 lett. f del D.lgs. 114/98*) Tali presenze si cumulano con quelle dell'eventuale (solo l'ultimo) dante causa (*punto 6 dell'Intesa come attuato dal punto 6 del Documento Unitario*);

A₂) in caso di parità di numero di presenze: la maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa di commercio su aree pubbliche risultante dall'**iscrizione al Registro Imprese di ciascun operatore** sommata a quella dell'eventuale dante causa (solo l'ultimo)³⁵ procedendo secondo quanto previsto al successivo co.7 (*punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2 lett. a1) dello stesso Documento Unitario*);

A₃) in caso di parità di numero di presenze e di anzianità d'esercizio dell'impresa, verrà presa in considerazione la data d'**iscrizione al Registro Imprese** per la specifica attività di commercio su aree pubbliche **dell'operatore** che ha presentato la comunicazione ³⁶.

B) Secondo quanto previsto al punto 2 lett. d) della Del. G.Reg. 1368/1999 e succ.mod. a chi era titolare di autorizzazione al 5 luglio 2012 sono riconosciute tutte le presenze maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari della medesima autorizzazione.³⁷

Pertanto per le imprese esistenti alla data del 5 luglio 2012 presenze e anzianità dell'esercizio del commercio su aree pubbliche si calcolano come segue:

B₁) Se al 5 luglio 2012 l'operatore era titolare dell'autorizzazione:
(NON CI SONO STATI SUBINGRESSI DOPO IL 5 LUGLIO 2012)

i. si sommano le presenze maturate dallo stesso operatore con quelle di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione;

ii. in caso di parità di numero di presenze si somma l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore con quella di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione, procedendo secondo quanto previsto al successivo co.7 (*v. criterio di cui al punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2 lett. a1) dello stesso Documento Unitario*);

³⁵ Nelle graduatorie è opportuno inserire anche una colonna con la data di iscrizione al registro imprese a cui si

fa riferimento per l'attribuzione dei punteggi

³⁶ Questo criterio è stato adottato in applicazione del 2° capoverso della lett. d) del punto 2 della Del. G.Reg. 1368/1999 e succ. mod. che recita "*In caso di parità si applicano ulteriori criteri stabiliti dal Comune*".

³⁷ Nelle graduatorie è opportuno inserire anche una colonna con la data di iscrizione al registro imprese a cui si

fa riferimento per l'attribuzione dei punteggi

20

iii. in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che ha presentato la comunicazione.

B₂) Se l'operatore è subentrato in data successiva al 5 luglio 2012 per acquisto o per affitto d'azienda o ramo d'azienda con autorizzazione intestata al cedente alla data del 5 luglio 2012: (PRIMO SUBINGRESSO DOPO IL 5 LUGLIO 2012)

i. si sommano le presenze maturate dallo stesso operatore con quelle di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione; ³⁸

ii. in caso di parità di numero di presenze si somma l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che subentra con quella di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione procedendo secondo quanto previsto al successivo co.7 (*v.*

criterio di cui al punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2 lett. a1) dello stesso Documento Unitario);

iii. in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che ha presentato la comunicazione.

B₃) Se l'operatore si è reintestato l'autorizzazione in data successiva al 5 luglio 2012 in seguito a scadenza o scioglimento del contratto d'affitto d'azienda o di ramo d'azienda, con autorizzazione intestata al 5 luglio 2012:

⌘ al proprietario stesso,

⌘ all'affittuario o ad altro soggetto avente titolo al godimento dell'azienda (successivamente: "affittuario")

(PRIMA REINTESTAZIONE DOPO IL 5 LUGLIO 2012):

i. si sommano le presenze maturate dall'operatore stesso con quelle di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione, comprese quelle maturate dall'affittuario titolare dell'autorizzazione al 5 luglio 2012;

ii. in caso di parità di numero di presenze si somma l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che si reintesta l'azienda con quella di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione, compreso l'affittuario titolare dell'autorizzazione al 5 luglio 2012 procedendo secondo quanto previsto al successivo co.7 (v. criterio di cui al punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2 lett. a1) dello stesso Documento Unitario);

iii. in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che ha presentato la comunicazione².

B₄) Se l'operatore è subentrato in data successiva al 5 luglio 2012, in seguito ad acquisto di un'azienda o di un ramo d'azienda intestata ad un operatore che dopo il 5 luglio 2012, è subentrato ad un altro operatore (DAL SECONDO SUBINGRESSO DOPO IL 5 LUGLIO 2012):

(ACQUISTO DA UN SOGGETTO CHE A SUA VOLTA HA ACQUISTATO DOPO IL 5 LUGLIO 2012):

i. si sommano le presenze maturate dallo stesso operatore con quelle del solo cedente;

ii. in caso di parità di numero di presenze, si attribuisce il punteggio secondo gli scaglioni previsti al co.7 sulla base dell'anzianità d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche calcolata sommando quella dell'operatore che subentra con quella del cedente, procedendo secondo quanto previsto al successivo co.7 (v. criterio di cui al punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2 lett. a1) dello stesso Documento Unitario);

³⁸ Tale diritto sussiste in quanto si tratta del primo passaggio di intestazione fra chi era titolare di autorizzazione al 5 luglio 2012 e l'attuale intestatario dell'autorizzazione;

21

iii. in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che ha presentato la comunicazione.

B₅) Se l'operatore è subentrato in data successiva al 5 luglio 2012, in seguito ad affitto o acquisto di un'azienda o di un ramo d'azienda che, alla data del 5 luglio 2012, era intestata ad un proprietario che, dopo il 5 luglio 2012 ha affittato l'azienda e, successivamente, si è reintestato l'autorizzazione/SCIA;

(AFFITTO O ACQUISTO SUCCESSIVO ALLA PRIMA REINTESTAZIONE DOPO IL 5 LUGLIO 2012):

i. si sommano le presenze maturate dallo stesso operatore con quelle del proprietario dell'azienda e di tutti i suoi danti causa comprese le presenze maturate dall'intestatario dell'autorizzazione al 5 luglio 2012 (sono escluse le presenze maturate dagli altri affittuari che eventualmente si siano succeduti nella titolarità dopo il 5 luglio 2012, quindi le presenze del soggetto che si inserisce nella graduatoria si sommano con quelle di tutti i cedenti ad esclusione degli eventuali affittuari intervenuti dopo il 5 luglio 2012);

ii. in caso di parità di numero di presenze, si somma l'anzianità d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che subentra con quella del proprietario dell'azienda, dei suoi danti causa, compreso l'intestatario dell'autorizzazione al 5 luglio 2012 ed esclusi gli altri affittuari che

eventualmente si siano succeduti nella titolarità procedendo secondo quanto previsto al successivo co.7 (v. criterio di cui al punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2 lett. a1) dello stesso Documento Unitario);

iii. in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che ha presentato la comunicazione.

B6) Se l'operatore è subentrato in data successiva al 5 luglio 2012, per reintestazione di un'azienda o di un ramo d'azienda che, alla data del 5 luglio 2012, era intestata ad un affittuario cui aveva già fatto seguito la prima reintestazione da parte del cedente:

(REINTESTAZIONE SUCCESSIVA ALLA PRIMA EFFETTUATA DOPO IL 5 LUGLIO 2012):

i. si sommano le presenze maturate dallo stesso operatore con quelle del proprietario dell'azienda e di tutti i suoi danti causa comprese le presenze maturate dall'intestatario dell'autorizzazione al 5 luglio 2012 (sono escluse le presenze maturate dagli altri affittuari che eventualmente si siano succeduti nella titolarità dopo il 5 luglio 2012, quindi le presenze del soggetto che si inserisce nella graduatoria si sommano con quelle di tutti i cedenti ad esclusione degli eventuali affittuari intervenuti dopo il 5 luglio 2012);

ii. in caso di parità di numero di presenze, si somma l'anzianità d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che si reintesta l'azienda con quella con quella di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima compreso l'affittuario titolare dell'autorizzazione al 5 luglio 2012 ma con l'esclusione degli altri affittuari che eventualmente si siano succeduti nella titolarità procedendo secondo quanto previsto al successivo co.7 (v. criterio di cui al punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2 lett. a1) dello stesso Documento Unitario);

iii. in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che ha presentato la comunicazione.

7. Ai fini del riconoscimento dell'anzianità d'impresa di commercio su aree pubbliche il calcolo deve essere effettuato attribuendo i punteggi per scaglioni previsti dal paragrafo 6 dell'Intesa, come attuati dal paragrafo 6 del Documento unitario. Quindi, si assegnano i seguenti punteggi:

- durata d'iscrizione al Registro Imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
fino a 5 anni = punti 40

- durata d'iscrizione al Registro Imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

22

- durata d'iscrizione al Registro Imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
oltre 10 anni = punti 60

Per calcolare l'anzianità dell'esercizio dell'impresa dei commercianti su aree pubbliche che esercitavano la loro attività prima dell'entrata in vigore del Registro delle Imprese, di deve fare riferimento alla loro iscrizione al R.E.A., Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese, nel quale è confluita la loro iscrizione al previgente Registro Ditte.

8. Il dirigente provvede ad eliminare dalla graduatoria gli spuntisti di cui al successivo art 18 commi 8 e 9

La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio ed è efficace dalla data di pubblicazione; rimane esposta per 21 giorni, periodo entro il quale gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifiche. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva; in caso si verifichi la necessità di rettificare la graduatoria, questa è nuovamente pubblicata all'Albo Pretorio con le correzioni apportate..

9. Le imprese autorizzate dopo il 31 gennaio, anche con SCIA di subingresso, all'attività di commercio su aree pubbliche, possono inviare telematicamente entro il 31 luglio, o entro diversa data stabilita dalla regione, la comunicazione di cui al comma 2 per la partecipazione alle spunte. (punto 2 lett. d) Del. G.Reg. 1368/1999 e successive modificazioni)

Salvo diversa disposizione regionale possono inviare telematicamente tale comunicazione anche le imprese già autorizzate che decidano di comunicare la partecipazione alla spunta in data successiva al 31 gennaio. (Del. G.Reg. 1827/2015)

In questi casi il dirigente comunale:

a) decorsi 30 giorni inserisce tali operatori, secondo l'ordine cronologico di ricevimento telematico, in un elenco appositamente predisposto in coda alla graduatoria annuale già pubblicata; *questo elenco viene aggiornato di volta in volta con le presenze maturate.*

b) entro il successivo 30 settembre, aggiorna la graduatoria annuale degli spuntisti e la ripubblica all'Albo comunale.

Art. 18 – Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario prescritto (*art. 2 comma 4 lett. e del presente Regolamento*) e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività. Chi non è iscritto nella graduatoria di cui all'articolo precedente non è ammesso alla spunta. Le presenze per ogni giornata di mercato sono rilevate dalla Polizia Municipale. Il calcolo delle presenze maturate dagli operatori che partecipano alla spunta è aggiornato periodicamente almeno una volta all'anno.

2. I posteggi vincolati a merceologia specifica o alla disponibilità di determinati servizi che non risultano occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria sono assegnati giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.

3. Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente vacanti, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per i posteggi di cui all'art. 3 co. 1 lett. f) e ferma restando l'applicazione dell'art. 22, avvengono prioritariamente nel rispetto del settore merceologico se previsto, delle dimensioni delle attrezzature degli operatori e della possibilità di transito all'interno del mercato.

4. Nell'ambito del mercato, al fine di velocizzare le operazioni di spunta e di non intralciare la circolazione all'interno del mercato stesso, il concessionario di uno o più posteggi, titolare di altra o altre autorizzazioni:

a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa i posteggi di cui è titolare;

b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, può ottenere l'assegnazione di ulteriori posteggi temporaneamente vacanti. Lo stesso operatore,

23

comunque non può detenere più di due posteggi per ogni settore merceologico per i mercati con un numero massimo di 100 posteggi e tre posteggi per ogni settore merceologico per i mercati con oltre cento posteggi.

5. In caso di mercati di nuova istituzione, nel corso dell'anno solare di istituzione è consentito partecipare alla spunta senza aver presentato la comunicazione. (*punto 6 circolare reg. PG/2013/154742 del 26.06.2013*)

6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria. (*punto 8 circolare reg. PG/2013/154742 del 26.06.2013*)

7. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le presenze ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

8. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione pluriennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (*art. 2 co. 3 L.R. 12/1999*).

9. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia

a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e cause di forza maggiore documentati e giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 16 co. 4 del presente Regolamento (*art. 5 co. 4 L.R. 12/1999*).

Art. 19 – Circolazione stradale

1. Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.

2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni e di non sottrarre ulteriori parcheggi alla cittadinanza, durante lo svolgimento del mercato/dei mercati è vietato il commercio itinerante e la vendita itinerante esercitata da parte degli imprenditori agricoli nell'area mercatale e in un raggio di m.400 ³⁹. La distanza si misura in base al percorso pedonale più breve. (*art. 28, co 16 D.lgs. 114/98 - art. 3 co. 5 della legge regionale 12/1999*).

Il divieto non sussiste per gli operatori in possesso di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata ai sensi dell'art. 3 co. 4 della legge regionale 12/1999, come deroga allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Art. 20 – Sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati entro lo spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.

2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno. Durante le operazioni di carico e scarico della merce l'eventuale collocazione dei veicoli al di fuori degli spazi assegnati deve comunque sempre consentire il passaggio dei mezzi degli altri operatori.

3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

³⁹ Distanza prevista per motivi di viabilità e traffico in relazione anche alla localizzazione del mercato, alla disponibilità di parcheggi e alla facilità o meno di accesso al mercato.

24

4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 21 – Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

1. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo abilitante in originale corredata:

- dai numeri di partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese e all'INPS,
- oppure da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della partita IVA e l'iscrizione al Registro Imprese e all'INPS in originale o nelle altre forme ammesse dal D.P.R. 445/2000 anche con autocertificazione (*art. 5 co. 1 L.R. 12/1999 e succ. mod.*).

In caso di SCIA presentata in seguito a subingresso, occorre che nel contesto delle dichiarazioni siano presenti gli stessi dati oppure si procede come sopra indicato. La SCIA deve essere corredata dalla ricevuta di presentazione del sistema informatico. La mancata iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. comporta la non ammissione al mercato fino ad avvenuta iscrizione. L'impresa deve comunque risultare attiva presso il registro imprese nei tempi previsti dalla normativa vigente.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito anche ai soggetti abilitati sulla base di quanto previsto da altre leggi regionali. Gli spuntisti in possesso di autorizzazione rilasciata da altre Regioni, in occasione della comunicazione annuale, devono autocertificare il numero di partita IVA e quello di iscrizione al Registro Imprese.

2. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

3. In caso di vendita di cose usate, anche di modico valore o di valore esiguo, deve esserne data adeguata informazione mediante esposizione di apposito cartello ben visibile. La merce usata deve essere tenuta ben separata da quella nuova.

Le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del T.U. delle leggi di P.S., riguardanti rispettivamente la "dichiarazione di cose antiche o usate" e la tenuta del "Registro delle operazioni" non si applicano al commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari o inferiore a 250 euro.

4. Ai sensi dell'art 37 del TULPS (R.D. 773/1931) e dell'art 56 del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 6/5/1940 n. 635) chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio non atti ad offendere⁴⁰, deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza la relativa licenza.

5. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti o, qualora istituita, effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal comune.

6. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti in quanto la concessione dell'area pubblica è strettamente legata al soggetto autorizzato.

7. Al fine di agevolare il transito dei **mezzi di emergenza** nell'area mercatale, tende, ombrelloni,

gazebo ed altre analoghe attrezzature per la protezione dei banchi non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio e la parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2,70 dal suolo, fatti salvi i seguenti

40 Non sono considerate armi (per gli effetti dell'art. 30 del R.D. 773/1931) gli strumenti da punta e da taglio che,

pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti di lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo industriale e simili. Secondo l'art. 45 del R.D. 635/1940 "sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stilette e simili". Tali prodotti non sono vendibili in forma ambulante.

25

casi particolari nei quali la parte inferiore della copertura dei banchi può essere posizionata ad almeno m. 2,5 dal suolo quando, alternativamente:

- a) siano comunque garantiti almeno 3 metri per il passaggio dei mezzi di emergenza con un'altezza libera di almeno 3 metri;
- b) le tende non sporgano oltre il perimetro del posteggio individuato al suolo;
- c) le attrezzature siano dotate di sistemi tali da garantirne sempre la tempestiva chiusura.

4. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 1 metro rispetto al fronte espositivo al

fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.

5. Nel caso in cui i posteggi non siano fisicamente separati da appositi spazi, quando oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 25 cm.

6. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita. Deve, comunque, essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

7. A tutela dei consumatori è vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

8. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o alla proprietà di terzi. Essi assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.

9. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente soltanto da impianti pubblici o, nei mercati o nei posteggi isolati sprovvisti di tale servizio, da sorgenti, comunque, non inquinanti.

10. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da altro soggetto, purché socio, familiare coadiuvante, dipendente.

Art. 22 – Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche

1. Durante lo svolgimento dei mercati e dell'attività di vendita nei posteggi isolati, gli operatori titolari di posteggio o spuntisti che utilizzino impianti alimentati a GPL e impianti elettrici devono rispettare le prescrizioni di cui all'allegato tecnico al presente regolamento (allegato 1), in applicazione delle raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e gestione dei mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, diramate in data 3/4/2014 dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con nota ai Sindaci prot. n. 5753 e della legge n. 168 del 1/3/1968 e del DM n. 37 del 12/3/2008.

2. Le modifiche dell'allegato a seguito di modifiche alle normative sopra richiamate saranno disposte con deliberazione della Giunta comunale e pubblicate sul sito web del comune.

Art. 23 – Norme igienico-sanitarie

(art. 28 co. 8 D.lgs. 114/98)

1. Ai sensi dell'art 6 del Reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 14738 del 13/11/2013 gli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a registrazione presso l'A.U.S.L.

26

territorialmente competente e, qualora previsto in relazione all'attività esercitata devono essere in possesso dell'attestato di formazione previsto dalla L.R. 11/2003 e dalla delibera D.G. 342/2004.

2. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria: in particolare sono soggette al rispetto dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e della Delibera della Giunta Regionale n. 1489/2004;

3. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo. (art. 5 co.2 O.M. 3 aprile 2002)

4. Secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.R. Emilia Romagna 2/4/1996 n. 6, come modificato dalla L.R. 11/11/2011 n. 15, la vendita dei funghi epigei spontanei e dei funghi porcini secchi allo stato sfuso è consentita solo previo invio telematico di apposita SCIA firmata digitalmente.

I funghi epigei spontanei freschi destinati alla vendita al dettaglio devono essere accompagnati dalla certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di un micologo abilitato ovvero in possesso dell'attestato di cui al D.M. n. 686 del 1996 e iscritto nell'apposito Registro nazionale o regionale.

Il titolare dell'attività o un suo preposto, addetto alla vendita dei funghi freschi epigei spontanei e porcini secchi sfusi devono essere in possesso dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rilasciato dal Dipartimento di Sanità pubblica dell' AUSL. Se l'attività è esercitata da un preposto, alla SCIA deve essere allegata la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico. L'attestato di idoneità non è richiesto se la vendita di funghi spontanei freschi si effettua esclusivamente in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo. Le confezioni non manomissibili devono essere in regola con le normative in materia di etichettatura. Non è consentito il frazionamento delle confezioni.

5. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati servizi atti a consentire la vendita dei prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

Art. 24 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

(art. 28 co. 15 D.lgs 114/1998, artt. 2 co. 4 e 6 co. 8 L.R. 12/1999, art. 4 D.lgs 228/2001)

1. L'assegnazione del suolo pubblico dei posteggi riservati agli agricoltori⁴¹ che esercitano la vendita dei loro prodotti può essere:

a) valida per dodici anni⁴² con riferimento all'intero anno solare: scadono al 31 dicembre dell'undicesimo anno dalla data del rilascio.

b) stagionale se relativa ad un periodo nell'anno, della durata massima di tre mesi.

2. **Il rilascio di nuova concessione di posteggio dodecennale**, avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile dalla data d'inizio dell'attività risultante dall'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. In caso di ulteriore parità, si procede secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica delle domande.

3. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa. (Art.2 co. 4 L.R. 12/1999).

⁴¹ I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il 2% nei mercati e il 4% nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti. La suddetta limitazione non si applica ai mercati e alle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.

⁴² La scadenza al 31 dicembre dell'undicesimo anno è stata indicata per uniformità con la validità delle concessioni di posteggio dei commercianti

27

4. **Le concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento** sono riassegnate, alla scadenza, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) Anzianità di iscrizione, quale impresa agricola attiva al Registro Imprese della C.C.I.A.A.; a tal fine si assegnano i seguenti punteggi, con riferimento al termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal bando:

- **fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese : punti 40**

- **oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese : punti 50**

- **oltre 10 anni di iscrizione al Registro Imprese : punti 60.**

b) Per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione per l'assegnazione dello stesso posteggio di cui era titolare, si aggiunge un ulteriore punteggio

per l'anzianità acquisita nel posteggio **pari a 40 punti**

5. L'autorizzazione stagionale viene rilasciata di volta in volta, verificata la disponibilità dei posteggi riservati a tale articolazione temporale; è valida solo per il periodo in esso indicato che comunque decorre dal primo mercato di ciascun mese solare.

Il rilascio della concessione di posteggio stagionale avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile dalla data d'inizio dell'attività risultante dall'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. In caso di ulteriore parità, si procede secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica delle domande.

6. Per ottenere l'assegnazione stagionale dei posteggi riservati agli agricoltori, gli imprenditori di cui al D.lgs.228/2001 devono inviare telematicamente domanda di concessione di posteggio firmata digitalmente almeno dieci giorni prima dell'inizio del periodo assegnabile, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune⁴³. La domanda e la contestuale comunicazione sono valide soltanto per l'anno solare di riferimento.

7. Gli imprenditori agricoli presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale.

I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, agli imprenditori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 2.

8. Ogni imprenditore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.

9. Ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, l'agricoltore ha l'obbligo di presentare l'originale della comunicazione presentata ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 228/2001 e, in caso di assegnazione di posteggio permanente o stagionale, dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

10. La concessione di posteggio è revocata :

a) qualora il titolare non risulti più essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 C.C.

b) qualora, nel quinquennio precedente, gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e gli amministratori delle persone giuridiche, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività. (art.4 co.6 del D.lgs. 228/2001).

⁴³ La modulistica predisposta dal Comune deve contenere:

a. le generalità del richiedente;

b. gli estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese;

c. l'ubicazione dell'azienda;

d. l'indicazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita;

e. le modalità con cui si intende effettuare la vendita

f. la comunicazione di cui all'art.4 del D.lgs. 228/2001, e riportare che l'attività di vendita può essere esercitata soltanto successivamente alla concessione del posteggio.

28

c) qualora il titolare effettui attività di vendita ai sensi del D.lgs 114/98, cioè qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società (art.4 co. 8 del D.lgs 228/2001).

d) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze motivate e giustificate ai sensi di quanto previsto al precedente art. 16.

In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa cioè con un coefficiente di 0,34 giornate per ogni settimana.

11. A tutela del consumatore, gli imprenditori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

12 Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, agli imprenditori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

13 In caso di revoca o di rinuncia di posteggi non stagionali riservati a imprenditori agricoli si fa luogo alla riduzione automatica del numero di posteggi in organico e alla modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale fino al raggiungimento di un numero di posteggi non superiore al

2% dei posteggi in organico. Questa limitazione percentuale non si applica ai mercati a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale. (art. 6 co. 8 legge reg. 12/1999)

Art. 25 – Rinuncia, decadenza e revoca della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per :

- a) rinuncia del titolare;
- b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune (art. 5 co. 3 L.R. 12/1999);
- c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare (ovvero, in caso di mercati stagionali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato) fatti salvi i periodi di assenza giustificati come previsto all'art. 16 (art. 5 co. 1 lett. c) L.R. 12/1999).. Nel caso di posteggi isolati si applicano gli stessi riferimenti temporali;
- d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 26 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa

1. Ai sensi dell'art 6 co. 2 della L.R. 1/2011 e succ. mod. l'**autorizzazione amministrativa è sospesa** per sei mesi in caso di irregolarità riscontrata durante la verifica della regolarità contributiva..

Se, durante il periodo di sospensione, l'interessato presenta istanza al comune affinché questo proceda ad una nuova verifica di regolarità; il Dirigente competente, effettuata la verifica telematica della regolarità contributiva, in caso di regolarizzazione revoca la sospensione dopo aver accertato il decorso del periodo minimo di sospensione di un mese previsto dal comma 2 bis dell'art.6 della L.R. 1/2011.

Le assenze effettuate durante il periodo di sospensione non si computano ai fini della revoca per mancato utilizzo di cui al successivo comma 4 lett. d).

29

2. Secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.lgs. 114/98, in caso di particolare gravità o di recidiva il Dirigente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo comunque non superiore a 3 giornate di mercato per la violazione:

- a) di quanto previsto ai commi 1 e 2 del precedente art. 20, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art 27 co.3 44;
- b) di quanto previsto al precedente art. 22 co.1, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art 27 co.5 lett. m);
- c) delle norme citate ai commi 1 e 2 del successivo art. 27.

Costituisce "particolare gravità" anche il comportamento dell'operatore che provochi problemi di ordine pubblico o, comunque significativi disordini nel mercato o nell'area in cui si trova il posteggio isolato con resistenza, violenza o minacce o anche con la sola inottemperanza agli ordini impartiti dagli organi di vigilanza.

Secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.lgs 114/1998 la "recidiva" si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa, a tutti gli effetti, come assenza.

4. L'autorizzazione amministrativa o il titolo abilitativo sono revocati:

- a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art 71 del D.lgs. 59/2010 e successive modificazioni; (art. 5 co. 2 lett. a) L.R. 12/1999);
- b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla presentazione della SCIA salvo proroga non superiore a sei mesi (art.5, co. 2 lett. b) L.R. 12/1999), in caso di comprovata necessità;
- c) nel caso in cui, decorsi i sei mesi di sospensione di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione non abbia regolarizzato la propria posizione contributiva (art. 2 co. 3 L.R. 1/2011);
- d) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, come indicato al precedente art. 25 co.1 lettera c) (art. 29 co. 4 lett. b del D.lgs. 114/98);

e) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato all'art 13 co. 2.

5. Ai sensi dell'art. 5 co.2 bis della L.R.12/1999 e successive modificazioni, i titoli abilitativi revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di revoca e, se diverso dal Comune che ha rilasciato i titoli autorizzativi, lo stesso provvede a dargli comunicazione sia della revoca sia del deposito dei titoli.

Art. 27 – Sanzioni

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione/SCIA⁴⁵ è punito con la **sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98**, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

⁴⁴ Mentre per la sanzione pecuniaria si rimanda al Regolamento Tosap/Cosap, per la sanzione accessoria si è

ritenuto applicabile quanto previsto dalla normativa sul commercio in casi di gravità o recidiva (art. 29 co. 3 D.lgs. 114/1998)

⁴⁵ Si ritiene che debba essere considerato senza autorizzazione e, quindi suscettibile di sanzione pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/1998 e di confisca della merce e delle attrezzature anche l'esercizio dell'attività in un posteggio diverso da quello assegnato, stante che l'operatore che ha occupato un posteggio diverso da quello assegnato non è in possesso dell'autorizzazione per quel posteggio.

30

2. Le seguenti **violazioni ai limiti ed ai divieti** previsti dal presente Regolamento sono puniti con le **sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98** e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro:

a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati di cui all'art. 10 co. 2 del presente Regolamento);

b) esercitare il commercio itinerante nell'area mercatale o nel raggio di m. 400 (art.19 co. 2 del Regolamento);

c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art.21 co. 6 del Regolamento).

Il soggetto "ospitato" è sanzionato ai sensi del comma 1;

d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art.21 co. 11 del Regolamento);

e) non rispettare le misure di sicurezza previste dall'art 22.

3. Le seguenti violazioni sono **punte ai sensi del Regolamento relativo alla TOSAP/COSAP**:

a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.20.co.1);

b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.20 co. 2).

4. Le seguenti **violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse dagli imprenditori agricoli** ⁴⁶ sono punite con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80,00 euro a 480,00 euro**:

a) la mancata esibizione dell'originale della comunicazione e, in caso di assegnazione di posteggio permanente o stagionale, dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (art. 24 co. 9);

b) esercitare la vendita itinerante nell'area mercatale o nel raggio di m. 400 (art.19 co. 2);

c) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico (art. 24 co. 11).

5. Le seguenti **violazioni alle norme del presente Regolamento**, commesse sia dai commercianti su aree pubbliche che dagli imprenditori agricoli, sono punite con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 euro a 450,00 euro** :

a) non rispettare le eventuali modalità di svolgimento del mercato straordinario fissate con atto del Dirigente (art. 1 co.4 lett. a);

b) collocare il veicolo sul marciapiede se non previsto nell'assegnazione del posteggio (art. 20 co.2);

c) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art.20 co. 3);

d) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art.20 co. 4);

e) non esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza l'autorizzazione amministrativa o la SCIA di subingresso, corredata dalla ricevuta di presentazione telematica e completa dei dati

indicati dall'art. 5 co. 1 della L.R. 12/1999 e successive modificazioni (*combinato disposto dell'art. 5 co. 1 L.R. 12/1999 e successive modificazioni e art.21 co. 1 del presente Regolamento*);

f) non esporre in modo ben visibile un apposito cartello informativo in caso di vendita di cose usate, anche di modico valore o di valore esiguo (art. 21 co.3);

g) non tenere ben separata la merce usata da quella nuova (art. 21 co.3)

⁴⁶ Secondo quanto precisato dal Ministero delle politiche agricole con nota 74554 del 3-11-2015, riportata dal Ministero dello Sviluppo Economico nella risoluzione prot. n. 228515 del 10 novembre 2015 *"con riferimento all'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 29 del D.lgs. 114/1998, si precisa che il soggetto in questione, F è un imprenditore agricolo la cui attività di vendita è disciplinata dall'art. 4 del d.lgs. 228/2001. Ne deriva, pertanto, che non è applicabile il disposto di cui al citata art. 29 del D.lgs. 114/1998 stante quanto previsto dall'art. 4, co. 7, del d.lgs.228/2001, secondo il quale "alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al D.lgs 114/1998, in conformità a quanto stabilito dall'art.4, co.2, lett.d) del medesimo D.lgs n.114/1998"*

31

h) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (art.21 co. 5);

i) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio (art.21 co. 7);

j) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a quanto stabilito dall'art.21 co. 7;

k) non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 1 metro rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (art.21 co. 8);

l) distanziare la struttura espositiva a meno di 25 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita (art.21 co. 9);

m) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art.21 co. 10);

n) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici e proveniente da sorgenti rumorose e/o inquinanti (art.21 co. 13);

o) non rispettare le prescrizioni previste dall'allegato tecnico al presente regolamento nel caso di utilizzo di impianti elettrici e/o impianti alimentati a GPL. Il mancato immediato adeguamento a quanto previsto in tale allegato, anche in seguito a intimazione verbale da parte degli organi di vigilanza, comporta la cessazione immediata dell'attività connessa all'utilizzo di tutta l'attrezzatura/strumentazione di cui all'allegato medesimo (art. 22 co.1);

6. Le seguenti violazioni sono **punte ai sensi dell'art. 17 bis co.3 del T.U.L.P.S.** (R.D. 773/1931) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154,00 a euro 1.032,00:

a) vendere cose antiche o usate non di modico valore e non di valore esiguo senza aver presentato al comune la "dichiarazione" prevista dall'art. 126 TULPS;

b) vendere cose antiche o usate non di modico valore e non di valore esiguo senza aver tenuto l'apposito "Registro delle operazioni" secondo le modalità previste dall'art. 128 TULPS (art. 21 co. 3).

7. La vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere senza la licenza prevista dall'art 37 del TULPS (R.D. 773/1931) è soggetta alla **sanzione dell'art. 17 TULPS** (R.D. 773/1931) che prevede l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a € 206,00); si procede al sequestro penale della merce.

8. La **violazione delle norme previste dalla L.R.6/1996 per la commercializzazione dei funghi**, richiamate all'art.23 co.4 del presente regolamento, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,00 euro a 1.032,00 euro ai sensi dell'art. 20 co.1 di tale legge. Il commercio al dettaglio dei funghi freschi spontanei riportati dell'Allegato 1 della stessa legge, effettuato senza la certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento di sanità pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali, comporta anche il sequestro del prodotto privo di certificazione di scorta.

9. Le **altre violazioni alle norme del presente regolamento** sono punite con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro**.

10. Si applica la **"diffida amministrativa"** di cui all'art.7 bis della L.R. 21/1984 introdotto dall'art.8

della L.R. 4/2013, prima della contestazione delle violazioni previste dal presente articolo:

- ✗ al comma 2 lettere a), d);
- ✗ al comma 3;
- ✗ al comma 4 lettere a), c);
- ✗ al comma 5 lettere b), d), f), g), i), j), k), l), m), n);
- ✗ al comma 9.

32

11. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689

e successive modificazioni.

Art. 28 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore _____

2. All'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento "OO." approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ in data _____

33

ALLEGATO 1

ALLEGATO TECNICO di cui all'art. 22 del presente Regolamento

A) DOCUMENTAZIONE CHE GLI OPERATORI UTILIZZATORI DI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) ED ELETTRICI DEVONO PRODURRE ED ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto GPL istallato, come previsto dalle norme UNI CIG 7131 (v. D.M. 37/2008) rilasciato da ditta installatrice, in alternativa Certificato di Collaudo come previsto nell'allegato A e nell'allegato B dalla nota del Ministero dell'Interno prot. 3794 del 12/03/2014 (Validità annuale);

2. Dichiarazione/comunicazione attestante il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda gli impianti elettrici installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n.37/2008).

B) PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) ED ELETTRICI:

1. Ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE;

2. Sugli auto-negozi e sui banchi di vendita che utilizzano gli impianti per la cottura/riscaldamento di alimenti non possono essere tenute bombole di GPL non allacciate agli utilizzatori e/o collocate fuori dall'apposito alloggiamento del veicolo;

3. I banchi di vendita e gli auto-negozi devono essere muniti di almeno un estintore avente capacità estinguente non inferiore a 34A 144C posti in posizione visibile e facilmente accessibile e in regola con la revisione semestrale di efficienza;

4. La bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una superficie di appoggio solida e in piano; deve essere inaccessibile al pubblico ma facilmente raggiungibile da parte dell'operatore; non deve essere collocata in ambienti chiusi e al disotto della superficie del suolo;

5. In prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili, in caso di esposizione all'aperto le bombole a GPL devono essere posizionate in apposito alloggiamento;

6. E' vietato il deposito di liquidi infiammabili e l'utilizzo di fiamme libere all'interno di aree coperte (ad esempio stand, gazebo, ecc);

7. Tutto il materiale combustibile deve essere tenuto ad una adeguata distanza dalle fiamme;

8. La bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi elettrici in funzione; inoltre ogni qualvolta avvenga la sostituzione di una nuova bombola, tale operazione dovrà essere eseguita da personale qualificato e idoneo, come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2007, (Attestato di frequentazione di corso per utilizzatori professionali di GPL); dovrà essere sostituita anche la guarnizione tra il rubinetto e il regolatore;

9. Il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto per GPL e marchiato secondo le norme UNI vigenti; deve essere altresì, periodicamente controllato e sostituito se non integro e/o scaduto; il tubo di gomma deve essere fissato solidamente alle due

34

estremità mediante l'applicazione di fascette di sicurezza adatte ad uso GPL marchiate secondo

le norme UNI vigenti e periodicamente controllate.⁴⁷

10. È obbligatorio chiudere il rubinetto del gas nei periodi di inattività degli apparecchi utilizzatori;
11. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo personale debitamente formato, al fine di porre in essere i primi e più urgenti interventi in caso di incendio;
12. Dovranno essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente isolate o transennate) piastre, bombole GPL, bruciatori, depositi materiali infiammabili, ecc., nonché i recipienti con liquidi caldi e in genere quanto possa arrecare danno per contatto diretto o sversato;
13. Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti e allontanati da possibili fonti di innesco;
14. Tutti i conduttori ed i componenti elettrici dovranno essere protetti da urti accidentali.
15. Ogni veicolo ricadente nel campo d'applicazione del presente documento ed equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile e distinguibile mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, etichette adesive o di placche appropriate, visibili e durevoli. Dette etichette o placche devono recare la scritta "BOMBOLE DI GPL A BORDO" accompagnata dal pittogramma "INFIAMMABILI".

⁴⁷ Le norme UNI attualmente vigenti sono la UNI 7140 per i tubi e la UNI 7141 per le fascette.